

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del
Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(V. Stampato n. 2969)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio 1998

(V. Stampato Camera n. 4881)

*approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
il 15 dicembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 dicembre 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge relativo al Trattato sul diritto dei marchi, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati. L'articolo 3 contiene una precisazione circa l'emanazione di un decreto legislativo e l'articolo 4, rinnovando una delega non esercitata nel 1996,

ne fissa il termine a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al fine di non allungare i tempi della ratifica di questo Trattato sottoscritto dall'Italia nel 1994, si raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

19 gennaio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul diritto dei marchi ed il Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal Trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la normativa per i marchi ai quali il Trattato non si applica;

b) prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, con-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, **un decreto legislativo** per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal Trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

formemente all'articolo 3 del Trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilità;

c) adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), di cui al Regolamento dello stesso Trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del Trattato sono da ritenere non più necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle procedure esistenti circa la domanda di registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del Trattato;

e) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del Trattato, e che la domanda di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo può essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;

f) stabilire le condizioni e le modalità per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarità, mandatario nonchè per la prova della cessione dei diritti di priorità, abolendo la necessità di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal Trattato, nonchè prevedere la possibilità di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi già registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del Trattato;

g) prevedere la possibilità, da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del Trattato;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

h) prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;

i) aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualità delle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, «sudditi».

Art. 4.

1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1996, n. 169, per l'esercizio della delega legislativa al fine dell'emanazione delle norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) *identica*;

i) *identica*.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonchè le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo Protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, della citata legge n. 169 del 1996.

Art. 5.

Identico.

